

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

Viale Alcide De Gasperi, 42 – 40132 BOLOGNA
Tel. 051/31.43.880 – Fax 051/31.43.881

Mail: segreteria@figc-dilettanti-er.it



DILETTANTI

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N°49 del 20/06/2018

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Si allegano al presente C.U. (di cui costituiscono parte integrante):

C.U. 221/AA - C.U. 222/AA della F.I.G.C. pubblicati in data 15.06.2018 conclusione provvedimenti Procura Federale

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Si allegano al presente C.U. (di cui costituiscono parte integrante):

C.U. 293 pubblicato in data 23.05.2018 che riporta il Comunicato n. 48 della F.I.G.C. inerente: deroga regola n. 3 del regolamento del gioco del calcio

C.U. 303 pubblicato in data 29.05.2018 che riporta il Comunicato n. 53 della F.I.G.C. inerente: modifica art. 72 delle (tenuta di giuoco dei calciatori)

C.U. 320 pubblicato in data 07.06.2018 che riporta il Comunicato n. 64 inerente: errata corrige al c.u. 58 del 1° giugno 2018 (pubblicato il 7 c.m. sul c.u. 47 del C.R.E.R.)

C.U. 333 pubblicato in data 14.06.2018 che riporta il Comunicato n. 69 della F.I.G.C. inerente: modifiche parte II – III – IV del regolamento del Settore Tecnico

CIRC.71 pubblicata in data 07.06.2018: revoca sospensione della Federazione Calcio del Guatemala

CIRC.72 pubblicata in data 11.06.2018 NUOVO MODELLO F 24 per il versamento della sanzione per remissione in bonis (mod. EAS e % per mille)

CIRC.74 pubblicata in data 18.06.2018 disciplina del contributo denominato SPORT BONUS

CIRC.75 pubblicata in data 20.06.2018: applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. Comunicazioni del Consiglio Direttivo

(nessuna comunicazione)

3.2. Comunicazioni della Segreteria

Si allega al presente C.U. (di cui costituisce parte integrante) quanto sotto riportato:

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B la cui attuazione è affidata all'A.I.A.C. e che avrà luogo a MODENA dal 10/09/2018 al 07/12/2018

LOCANDINA inerente: laboratorio tecnico 1° Stage Internazionale allenatori di calcio

GUIDA SEMPLIFICATA ALLA DEMATERIALIZZAZIONE

§§§§§§§§

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

Si comunica che il Commissario Straordinario della F.I.G.C., su richiesta della Lega Nazionale Dilettanti, ha rinnovato anche per la Stagione Sportiva 2018/2019, il proprio nulla-osta alla deroga dell'art. 72 delle N.O.I.F., autorizzando, in ordine alla tenuta da giuoco dei calciatori partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai Campionati giovanili Juniores organizzati dalla L.N.D., ad indossare una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo) senza personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.



DISPOSIZIONI PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI Stagione sportiva 2018/2019

A - PREMESSA

A.1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni **inderogabili** per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali:

- a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. e ubicato nel territorio comunale in cui la Società ha la propria sede sociale (art. 19, co 1, NOIF);
- b) l'inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
- c) il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
 - tassa associativa alla L.N.D.;
 - diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
 - assicurazione tesserati;
 - acconto spese per attività e organizzazione.

B – LA DOMANDA DI ISCRIZIONE

B.1. Utilizzando l'area, riservata e protetta, istituita nell'ambito del sito web della L.N.D. (www.lnd.it), le Società possono gestire tutti gli adempimenti seguendo anche le indicazioni dello "AIUTO IN LINEA", compilando la domanda di iscrizione (FOGLIO DI CENSIMENTO), costituita, nell'ordine, dalle pagine:

- Riepilogo richieste iscrizioni Campionati (*pagina già compilata che riporta, in dettaglio, le spettanze della LND a seconda dei Campionati*);
- Desiderata;
- Campo di gioco per ciascun Campionato ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla *omologazione* da parte del Comitato Regionale, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza ovvero dall'Ente proprietario dell'impianto, l'attestato di completa idoneità – sia dal punto di vista normativo sulla sicurezza che sull'agibilità – del campo di gioco e degli annessi servizi e strutture a corredo (*conformemente alla dichiarazione di disponibilità che deve essere sottoscritta dal proprietario/gestore dell'impianto*);
- Organigramma;
- Delegati alla firma;
- Presidente;
- Autocertificazione ex art. 22-bis delle NOIF del Rappresentante Legale;
- Delega negoziazione diritti di immagine, pubblicitari e commerciali;
- Dati Società.

Tutte le informazioni contenute nel foglio “**Dati Società**”, oltre a costituire la base per l'eventuale pubblicazione dell'“ANNUARIO”, sono da considerarsi “**dati ufficiali**”, da utilizzarsi per ogni comunicazione, pertanto devono essere immesse con la massima completezza e attenzione. Considerato che gran parte delle comunicazioni avvengono attraverso posta elettronica, si raccomanda di indicare un valido **indirizzo e-mail**, possibilmente appositamente dedicato e non personale di qualche dirigente.

C – EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

C.1. - Le Società devono trasmettere, in allegato, alla domanda di iscrizione la sotto specificata documentazione nei casi in cui:

- a) il Comune proprietario non fosse in grado di rilasciare il documento entro i termini previsti, la Società dovrà presentare apposita attestazione del Comune con la quale l'Ente si impegna a rilasciare la *dichiarazione di disponibilità come indicato alla lett. B.1.* prima dell'inizio del Campionato;
- b) la Società intenda svolgere **attività in impianti non ubicati nel territorio comunale in cui hanno sede**, dovrà presentare al Comitato Regionale la domanda di autorizzazione alla deroga motivata e documentata. In via eccezionale e per fondati motivi, il Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 19, co. 4 delle NOIF, esaminerà la richiesta e valuterà ogni singola situazione al fine dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta ;
- c) la Società abbia **eventuali debiti nei confronti degli aventi diritto** (Enti federali/Società/calciatori/allenatori ecc.), compresi quelli sanciti, in via definitiva, entro il 31 maggio, dall'organo competente (Commissione Accordi Economici, Commissione Vertenze Economiche, Collegio Arbitrale presso LND, Commissione Premi di Preparazione, ecc.) (art. 94-ter, co. 12 e 13 NOIF, Circolare LND n. 9795 del 4/5/2018), dovrà presentare **documentazione**, incontestabile e dimostrativa, **dell'avvenuto pagamento**. Rientra fra gli oneri da corrispondere il versamento di somme dovute a titolo di diritti per la riomologazione degli impianti in erba artificiale; quindi non saranno accettate le domande di ammissione delle Società che non provvederanno a documentare l'avvenuto pagamento¹;
- d) le Società che svolgono campionati di CALCIO A 5 dovranno presentare il **Foglio questionario desiderata** (allegato ai comunicati ufficiali e presente alla sezione Modulistica del sito del C.R.E.R. www.figc-dilettanti-er.it) da inviare all'indirizzo e-mail del Calcio a 5 regionale calcioa5@figc-dilettanti-er.it.

¹ Si ricorda che alle Società che gestiscono **campi in erba artificiale** esclusivamente per lo svolgimento di attività agonistiche indette dalla L.N.D. e che, pertanto, non traggono risorse economiche dalla locazione degli impianti ad altre Società e/o soggetti terzi, la Lega Nazionale Dilettanti riconosce un contributo pari al 50% (IVA esclusa) delle spese per la riomologazione dei suddetti impianti.

D – LA PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

D.1. – La presentazione della domanda e della documentazione

1. L'avvio delle operazioni per l'iscrizione ai Campionati decorre dal **6 luglio 2018**. Solo da tale data sarà attiva l'area "ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI" sul sito web della L.N.D. che è accessibile alle Società per la compilazione delle relative domande.

2. Compilati tutti i moduli, le Società dovranno stampare, **rendendo "definitivi"** i relativi documenti con l'apposito tasto in basso a destra, e, successivamente, completarli con le firme autografe dei soli Dirigenti negli appositi spazi (pagine Organigramma e Delegati alla firma).

3. Occorre quindi perfezionare l'iscrizione con la procedura c.d. "**dematerializzazione**", tramite **firma elettronica**. Nella Home della propria area società, alla voce "Riepilogo documenti con firma elettronica" sarà presente il documento dell'iscrizione da "dematerializzare". Selezionare la nuvoletta blu e caricare pagina per pagina tutta la documentazione prodotta (compresi gli eventuali allegati) in formato pdf. Concludere la procedura con la firma del documento tramite Codice Fiscale, Pin e telefonata. Da questo momento il documento è da considerarsi regolarmente sottoscritto e consegnato al Comitato Regionale/Delegazione come indicato nella **colonna 1** della successiva tabella E.

Se il documento dell'iscrizione dematerializzato risultasse **irregolare e/o incompleto**, nella sezione "iscrizioni" sarà segnalata con errore (evidenziata in rosso).

Si invitano le Società a controllare periodicamente, nella propria "area società", il corretto invio del documento di iscrizione, per non incorrere in ritardi e/o omissioni.

4. Fra la documentazione da trasmettere deve essere necessariamente inclusa, **a pena di decadenza** (nel senso che la Società inadempiente è esclusa dal campionato di competenza), la **domanda di iscrizione** al Campionato.

5. Il termine, di carattere ordinario, per l'invio telematico del documento dematerializzato di iscrizione al Campionato, è indicato nella **colonna 2** della tabella di cui alla successiva lettera E.

D.2 – La regolarizzazione del documento di iscrizione dematerializzato.

1. Nel caso che, a seguito di verifiche, si rilevi che il documento di iscrizione dematerializzato risulta **irregolare e/o incompleto** la Società ha l'obbligo di regolarizzarlo e completarlo entro il **termine** indicato nella **colonna 3** della tabella di cui alla successiva lett. E, alla scadenza del quale, le Società inadempienti, nei casi previsti, non potranno essere ammesse ai rispettivi Campionati.

E. - I TERMINI PER L'ISCRIZIONE AI CAMPIONATI

CAMPIONATO	COMPETENZA	INVIO DOCUMENTO DI ISCRIZIONE DEMATERIALIZZATO	REGOLARIZZAZIONE
	1	2	3
ECCELLENZA	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 16 luglio ore 17.00	entro 23 luglio ore 17.00
PROMOZIONE			
PRIMA CATEGORIA			
JUNIORES REGIONALE			
CALCIO A 5 SERIE C1 - SERIE C2 – UNDER 21 JUNIORES (Under 19)	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 16 luglio ore 17.00	entro 23 luglio ore 17.00
CALCIO A 5 Serie D	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 3 settembre ore 17.00	entro 10 settembre ore 17.00
CALCIO A 5 FEMMINILE	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 3 settembre ore 17.00	entro 10 settembre ore 17.00
CALCIO FEMMINILE SERIE C (Eccellenza Femminile)	Comitato Regionale	dal 6 luglio al 16 luglio ore 17.00	entro 30 luglio ore 17.00
CALCIO FEMMINILE SERIE D (Promozione Femminile) JUNIORES	Comitato Regionale	dal 6 luglio 30 luglio ore 17.00	entro 6 agosto ore 17.00
SECONDA CATEGORIA	Delegazione Provinciale	dal 6 luglio 23 luglio	entro 30 luglio
TERZA CATEGORIA TERZA CATEGORIA UNDER 21 TERZA CATEGORIA UNDER 18	Delegazione Provinciale	dal 6 luglio 23 luglio	entro 30 luglio
JUNIORES PROVINCIALE	Delegazione Provinciale	dal 6 luglio 30 luglio	entro 20 agosto

F – I DIRITTI E GLI ALTRI ONERI FINANZIARI – Stagione Sportiva 2018/2019

F.1. L'ammontare dei diritti e degli oneri finanziari è indicato nella seguente tabella:

CATEGORIA	DIRITTI ISCRIZIONE	DIRITTI ASSOCIAZIONE	ACCONTO SPESE ORGANIZZATIVE	TOTALE
ECCELLENZA	2.700,00	300,00	3.500,00	6.500,00
PROMOZIONE	2.100,00	300,00	2.800,00	5.200,00
1^ CATEGORIA	1.500,00	300,00	2.200,00	4.000,00
2^ CATEGORIA	1.000,00	300,00	1.700,00	3.000,00
3^ CATEGORIA	800,00	300,00	900,00	2.000,00
JUNIORES REGIONALI	900,00	-	300,00	1.200,00
3^ CATEGORIA UNDER 21	800,00	300,00	500,00	1.600,00
3^ CATEGORIA UNDER 18	800,00	300,00	400,00	1.500,00
JUNIORES PROVINCIALI	650,00	-	300,00	950,00
CALCIO A 5 SERIE C1	800,00	300,00	450,00	1.550,00
CALCIO A 5 SERIE C2	600,00	300,00	450,00	1.350,00
CALCIO A 5 SERIE D	400,00	300,00	200,00	900,00
CALCIO A 5 UNDER 21	300,00	-	200,00	500,00
CALCIO A 5 JUNIORES (Under 19)	300,00	-	200,00	500,00
CALCIO A 5 FEMMINILE	300,00	300,00	350,00	950,00
FEMMINILE SERIE C (Eccellenza Femminile)	700,00	300,00	500,00	1.500,00
FEMMINILE SERIE D (Promozione Femminile)	400,00	300,00	400,00	1.100,00
FEMMINILE JUNIORES	350,00	-	-	350,00
AMATORI	350,00	300,00	200,00	850,00
I Diritti di Associazione (€ 300,00) sono dovuti solo per l'iscrizione al Campionato della Prima Squadra.				

Salvo quanto eventualmente previsto dal Comunicato Ufficiale della L.N.D. n. 1 – Stagione Sportiva 2018/2019, il Consiglio Direttivo della LND ha stabilito quanto segue.

1. Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019 e parteciperanno con una propria squadra ai campionati di Terza Categoria, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detti Campionati. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima stagione sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati di Terza Categoria.
2. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 femminile.
3. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2018/2019, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.
4. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 5 maschile, organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D. Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a 5 maschile e femminile affiliate nella stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a 5 Maschile di Serie D.
5. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a 5 maschile di Serie D.
6. Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a 5 femminile, organizzati dal Comitato Regionale, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2018/2019, sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 5 femminile. Detta gratuità si applica anche alle Società “pure” di Calcio a 5 femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2018/2019, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a 5 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a 5 maschile Serie D o al Campionato di Calcio a 5 femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio.
7. E’ altresì riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione alle Società che nella Stagione Sportiva 2018/2019 saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. qualora nella medesima Stagione Sportiva 2018/2019 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 5 femminile.

GRADUATORIA COMPLETAMENTO ORGANICO JUNIORES REGIONALE STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

Si pubblica di seguito la graduatoria da utilizzare per il completamento degli organici dei Campionati di **Juniore Regionale** della stagione sportiva 2018-2019 elaborati sulla base dei criteri pubblicati sul C.U. 15 del 18.10.2017

GRADUATORIA JUNIORES REGIONALE PER RIPESCAGGI 2018-2019				
pos.	Società	classifica	Punti/partita	Differenza reti/partita
PERDENTI FINALI PROVINCIALI				
1	VIRTUS MANDRIO	1° RE	42/18=2,33	38-12=26/18=1,44
2	REAL CASALECCHIO	2° BO	62/28=2,21	82-28=54/28=1,92
3	YOUNG BOYS Cognentese	1° MO	56/26=2,15	58-26=32/26=1,23
4	VALTARESE	2° PR	10/5=2,00	7-6=1/5=0,2
5	LIBERTASPES	2° PC	13/7=1,85	14-12=2/7=0,28
VINCENTI GIRONI PROVINCIALI				
6	FOLGORE MIRANDOLA	1° MO	59/26=2,70	61-29=32/26=1,23
7	SORAGNA	1° PR	13/5=2,6	12-4=8/5=1,60
8	PAVULLO	1° MO	57/24=2,37	65-23=42/24=1,75
9	S. ROCCO AL PORTO	1° PC	18/8=2,25	37-12=25/8=3,12
10	UNIONE CASALESE	1° PR	13/6=2,16	12-5=7/6=1,16
11	VIADANA	1° PR	10/5=2,00	15-6=9/5=1,8
SECONDE GIRONI PROVINCIALI				
12	BRISIGHELLA	2° RA	60/26=2,30	71-33=38/26=1,46
13	RUMAGNA	2° FC	48/22=2,18	44-17=27/22=1,22
14	GUASTALLA	2° RE	37/18=2,05	46-25=21/18=1,16
15	FRAORE	2° PR	10/5=2,00	10-7=3/5=0,60
16	AURORA	2° PR	8/5=1,60	9-3=6/5=1,20

Campioni Provinciali			Perso Finale			Vincenti Gironi Provinciali		
1	BO	FARO COOP (*)	1	BO	REAL CASALECCHIO	1	BO	MEDICINA FOSSATONE
2	FE	PONTELAGOSCURO	2	FE	GUALDO VOGHIERA	2	FE	
3	FC	DIEGARO (*)	3	FC		3	FC	
4	MO	JUNIOR FINALE	4	MO	YOUNG BOYS Cognentese	4	MO	PAVULLO / F. MIRANDOLA
5	PC	S. LAZZARO Farnesiana	5	PC	LIBERTASPES	5	PC	S.ROCCO AL PORTO
6	PR	IL CASTELLO	6	PR	VALTARESE	6	PR	
7	RA	REDA (*)	7	RA		7	RA	
8	RE	MONTECCHIO (*)	8	RE	VIRTUS MANDRIO	8	RE	
9	RN	S. LORENZO	9	RN		9	RN	

(*) Già aventi diritto

ORGANICO JUNIORES REGIONALE - STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

Si pubblica di seguito l'organico del Campionato Juniores Regionale, fermo restando segnalazioni in merito ad eventuali errori e/o omissioni.

Chi non intendesse iscriversi a detto Campionato Regionale, è pregato darne comunicazione scritta al seguente indirizzo e-mail:

agonistica@figc-dilettanti-er.it o fax al n. 051/3143901

1. AGAZZANESE
2. ALFONSINE F.C. 1921
3. ANZOLAVINO CALCIO
4. ARCETANA
5. ATLETICO MONTAGNA
6. AZZURRA
7. BAGNOLESE
8. BAISO SECCHIA

9. BAKIA CESENATICO
10. BASILICA 2000
11. BIBBIANO SAN POLO
12. BOBBIESE
13. BORGO SAN DONNINO A.S.D.
14. CALCIO CASTROCARO T.D.S.
15. CALCIO DEL DUCA RIBELLE
16. CAMPAGNOLA
17. CARIGNANO A.S.D.
18. CASALECCHIO 1921
19. CASALGRANDESE
20. CASTELLANA
21. CASTELLARANO
22. CASTELNOVESE MELETOLESE
23. CASTELVETRO CALCIO S.R.L.
24. CASTENASO CALCIO
25. CASUMARO
26. CERVIA 1920
27. CITTADELLA VIS S.PAOLO
28. CLASSE
29. CM CONSELICE A.S.D.
30. COLORNO
31. COPPARESE
32. CORREGGESE CALCIO1948 ARL
33. CORTICELLA S.S.D. S.R.L.
34. DIEGARO
35. DON E. MONARI
36. FAENZA CALCIO SSD A.R.L.
37. FALKGALILEO
38. FARO COOP S.D.
39. FC SPARTA CASTELBOLOGNESE
40. FELINO
41. FIDENTINA
42. FIORANO S.R.L.
43. FOLGORE RUBIERA
44. FONTANA AUDAX
45. FORLIMPOPOLI CALCIO 1928
46. FORMIGINE A.S.D.
47. FRATTA TERME
48. FUTBALL CAVA
49. FYA RICCIONE F.N. SRL
50. GAMBETTOLA
51. GATTEO F.C.
52. GOTICO GARIBALDINA
53. GRANAMICA A.S.D.
54. GUALDO VOGHIERA
55. IGEA MARINA
56. **IL CASTELLO**
57. **JUNIOR FINALE**
58. LA PIEVE NONANTOLA
59. LANGHIRANESE VALPARMA
60. LAVEZZOLA A.S.D.
61. LUZZARA CALCIO
62. MARANELLO SPORTIVA
63. MARIGNANESE
64. MASSA LOMBARDA
65. MEDICINA FOSSATONE
66. MODENESE CALCIO
67. MONTECCHIO A.S.D.
68. MORCIANO CALCIO
69. NIBBIANO E VALTIDONE
70. PALLAVICINO
71. PCS SANMICHELESE SASSUOLO
72. PERSICETO 85 SRL
73. PGS SMILE
74. PIANTA
75. PICCARDO TRAVERSETOLO ASD
76. PIETRACUTA A.S.D.
77. POLINAGO
78. POLISPORTIVA IL CERVO
79. **PONTELAGOSCURO**
80. PONTENURESE

CAMPIONE JUNIORES PROV.LE PR
CAMPIONE JUNIORES PROV.LE MO

CAMPIONE JUNIORES PROV.LE FE

81. PONTOLLIESE GAZZOLA
82. PORRETTA 1924
83. PORTUENSE
84. PROGRESSO
85. REAL SAN LAZZARO
86. REAL VAL BAGANZA
87. REDA
88. RENO
89. RIESE
90. ROLO A.S.D.
91. RONCO EDELWEISS FORLI
92. ROSSELLI MUTINA
93. RUSSI S.R.L. SSD
94. S.AGOSTINO A.S.D.
95. S.FELICE A.S.D.
96. **S.LAZZARO FARNESIANA**
97. **S.LORENZO**
98. SALSOMAGGIORE CALCIO
99. SAN CARLO A.S.D.
100. SAN LAZZARO CALCIO SSDARL
101. SANPAIMOLA
102. SCANDIANESE CALCIO A.S.D.
103. SESTO IMOLESE
104. SOLAROLO
105. SOLIERESE
106. SPORTING CLUB VALLESAVIO
107. STELLA
108. TORCONCA CATTOLICA
109. TROPICAL CORIANO
110. UNITED CARPI
111. VADESE SOLE LUNA
112. VEZZANO
113. VIAROLESE
114. VIGOLO MARCHESE
115. VIRTUS CASTELFRANCOCALCIO
116. VIRTUS FAENZA S.S.D.AR.L.
117. VIRTUS LIBERTAS
118. VIS MISANO
119. X MARTIRI

CAMPIONE JUNIORES PROV.LE PC
CAMPIONE JUNIORES PROV.LE RN

SOCIETA' RETROCESSE

1. **ARGENTANA**
2. **BOIARDO MAER**
3. **BORGO PANIGALE F.C.**
4. **CALCIO COTIGNOLA**
5. **CREVALCORE A.S.D.**
6. **FABBRICO**
7. **GIOVANE CATTOLICA 1923SRL**
8. **MARZOLARA**
9. **MEDESANESE**
10. **NOCETO**
11. **POLISPORTIVA BRESCELLO**
12. **PONTEVECCHIO**
13. **ROYALE FIORE**
14. **S.PIETRO IN VINCOLI**
15. **SAMMARTINESE A.S.D.**
16. **SAMPIERANA**
17. **SAN MARINO ACADEMY**
18. **UNITED ALBINEA**
19. **VALSANTERNO 2009**
20. **VIGNOLESE 1907**
21. **VIRTUS CIBENO**

ORGANICO CAMPIONATO 2^ CATEGORIA 2018-2019

Si pubblica di seguito l'organico del Campionato 2^ Categoria, fermo restando segnalazioni in merito ad eventuali errori e/o omissioni.

- | | | |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
| 1. | 2000 | |
| 2. | 4 VILLE A.C.R.S.D. | |
| 3. | 65 FUTA | |
| 4. | ACCADEMIA RIMINICALCIO VB | |
| 5. | AIRONE | |
| 6. | ALBERONESE A.S.D. | |
| 7. | ALFERO CALCIO | |
| 8. | AMARANTO CASTEL GUELFO | |
| 9. | AMATORI PIOPPE | vinto camp. e coppa BO |
| 10. | ANTAL PALLAVICINI USCS | |
| 11. | ARGENTA PGV | vinto coppa FE |
| 12. | ARIANO ESTENSE | |
| 13. | ARQUATESE | |
| 14. | ARSENAL | |
| 15. | ASAR 1972 | |
| 16. | ASTRA | |
| 17. | ATLETICO FISCAGLIA | |
| 18. | ATLETICO LUGO CALCIO | |
| 19. | ATLETICO MAZZINI A.S.D | |
| 20. | AURORA | |
| 21. | AZZURRA | |
| 22. | BAGNARA A.S.D. | |
| 23. | BAGNO DI ROMAGNA CALCIO | retrocessa da 1^ categoria FC |
| 24. | BARICELLA CALCIO | vinto camp. BO |
| 25. | BASCA 2002 | retrocessa da 1^ categoria BO |
| 26. | BELLARIVA VIRTUS | |
| 27. | BEVILACQUESE | |
| 28. | BOBBIO 2012 | 2^ class. coppa PC |
| 29. | BOIARDO MAER | |
| 30. | BONDENO CALCIO | |
| 31. | BONONIA 189 A.C. | retrocessa da 1^ categoria BO |
| 32. | BORGO TULIERO | |
| 33. | BORGOTARO CALCIO | retrocessa da 1^ categoria PR |
| 34. | BRAIDA CALCIO | |
| 35. | CA.RIO.CA | |
| 36. | CADELBOSCO A.S.D. | |
| 37. | CADEO A.S.D. | |
| 38. | CALCARA SAMOGGIA | retrocessa da 1^ categoria BO |
| 39. | CALCIO GAMBULAGA 2014 | |
| 40. | CALENDASCO CALCIO | vinto camp. e coppa PC |
| 41. | CAMPOGALLIANO | |
| 42. | CARPENA A.S.D. | |
| 43. | CASTEL DEL RIO | |
| 44. | CAVOLA A.S.D. | |
| 45. | CELTIC BOYS PRATINA 2016 | vinto coppa RE |
| 46. | CENTESE 1913 | |
| 47. | CERETOLESE | |
| 48. | CIRCOLOANSPIGIOVANNIXIII | retrocessa da 1^ categoria RE |
| 49. | COLONNELLA RIMINI | retrocessa da 1^ categoria RN |
| 50. | COMBISALSO | vinto camp. e coppa PR |
| 51. | COMPIANO | |
| 52. | CONSOLATA 67 | |
| 53. | CORLO | vinto coppa MO |
| 54. | CORPOLO | |
| 55. | DAINO SANTA CROCE A.S.D | |
| 56. | DELFINI RIMINI | vinto camp. e coppa RN |
| 57. | DISMANO UNITED | |
| 58. | DOGATESE | |
| 59. | EAGLES SASSUOLO A.S.D. | |
| 60. | F.C. SAVIGNANO | |
| 61. | FELLEGARA | |
| 62. | FLY SANT ANTONIO 1929 | |

63. FOLGORE
64. FOLGORE FORNOVO
65. FOLGORE MIRANDOLA
66. FONTANELATO CALCIO
67. FOOTBALL CLUB 70 A.S.D.
68. FORTITUDO CITTADELLA
69. FOSSOLO 76 CALCIO
70. FOX JUNIOR SERRAMAZZONI
71. FRAORE 2^a class. coppa PR
72. FRUGESPORT
73. GAGGIO
74. GATTATICO CLUB
75. GODO
76. GUALTIERESE 1965 vinto camp. RE
77. GUASTALLA CALCIO retrocessa da 1^a categoria RE
78. JUNIOR CORTICELLA 70
79. JUNIOR FIORANO
80. JUNIOR GAMBETTOLAVILLALTA
81. LA DOZZA
82. LA VELOCE DI FIUMALBO vinto camp. MO
83. LESIGNANO retrocessa da 1^a categoria PR
84. LEVIZZANO FC Rangone retrocessa da 1^a categoria MO
85. LIBERTASARGILE VIGORPIEVE
86. LIBERTASPES retrocessa da 1^a categoria PC
87. LIDO ADRIANO
88. LIZZANESE POLISPORT. 2^a class. coppa BO
89. MARANESE
90. MARRADESE vinto camp. RA
91. MASI 2013
92. MASONE
93. MEDOLLA A.S.D.
94. MERCURY
95. MODIGLIANA CALCIO
96. MONTANARA CALCIO DUCALE61
97. MONTECAVOLO A.S.D.
98. MORDANO BUBANO
99. MULAZZANO 82
100. NONANTOLA CALCIO A.S.D.
101. NOVELLARA SPORTIVA
102. OLIMPIA QUARTESANA
103. OSPITALESE
104. OSTELLATESE
105. PERTICARA
106. PETRONIANO A.S.D.
107. PIANTA retrocessa da 1^a categoria FC
108. PITTOLO
109. PIUMAZZO 1970
110. PODENZANO 1945 A.S.D.
111. POL. TERRE DI CANOSSA
112. POLISPORTIVA ARGELATESE
113. POLISPORTIVA AURORA
114. POLISPORTIVA CAMPEGINESE
115. POLISPORTIVA FOSSOLO
116. POLISPORTIVA IL CERVO retrocessa da 1^a categoria PR
117. POLISPORTIVA ROTEGLIA ASD
118. POLISPORTIVA VOLTANA
119. PONTE RONCA
120. PONTEVECCHIO
121. PRO LOCO REDA
122. PROGETTO INTESA ALL CAMP
123. PROMOSPORT
124. RAINBOW GRANAROLO
125. REAL BORGIO F.C.
126. REAL CASINA 04
127. REAL CHERO vinto camp. PC
128. REAL DRAGONE
129. REAL FUSIGNANO 2009 retrocessa da 1^a categoria RA
130. REAL MIRAMARE retrocessa da 1^a categoria RN
131. REAL MONTELEONE
132. REAL S.ANDREA IN CASALE
133. REAL SALABOLOGNESE
134. RICCI FRANCESCO

135. RIMINI UNITED B.S.G.
 136. RIVARA
 137. RIVERGARO
 138. ROCCAMALATINA A.S.D.
 139. ROYALE FIORE
 140. RUBICONE CALISESE
 141. RUMAGNA
 142. S. ANNA
 143. S. ZACCARIA vinto camp. RA
 144. S.BARTOLOMEO IN BOSCO
 145. S.CESARIO SOC.COOP.A R.L. retrocessa da 1^ categoria MO
 146. S.GIOVANNESE
 147. S.LAZZARO A FARNESIANA
 148. S.ROCCO AL PORTO
 149. SALICETESE A.S.D.
 150. SAMMARTINESE A.S.D.
 151. SAN CARLO vinto camp. FC
 152. SAN COLOMBANO ITALTEX vinto coppa FC
 153. SAN BARTOLO GABICCE MARE 2^ class. coppa RN
 154. SAN FAUSTINO retrocessa da 1^ categoria RE
 155. SAN FILIPPO NERI A.S.D.
 156. SAN GIUSEPPE CALCIO
 157. SAN LAZZARO CALCIO SSDARL
 158. SAN LEO C.S.M.
 159. SAN LORENZO A.S.D.
 160. SAN LORENZO MONTICELLI
 161. SAN PANCRAZIO
 162. SAN PAOLO
 163. SAN PATRIGNANO
 164. SAN ROCCO 2001 FAENZA
 165. SANMARTINESE vinto camp. FE
 166. SANTAGATA SPORT vinto coppa RA
 167. SANTERNO
 168. SANTOS 1948 A.S.D.
 169. SARAGOZZA
 170. SARMATESE retrocessa da 1^ categoria PC
 171. SCANDERBEG
 172. SIEPELUNGA BELLARIA retrocessa da 1^ categoria BO
 173. SISSA A.S.D.
 174. SIVIZZANO
 175. SOCCER SALICETA vinto camp. MO
 176. SOGLIANESE
 177. SOLIGNANO A.S.D.
 178. SORGENTE
 179. SPES BORGOTREBBIA
 180. SPILAMBERTO 96 A.S.D. retrocessa da 1^ categoria MO
 181. SPONTRICCILOLO A.S.D.
 182. SPORT CLUB MEZZANI
 183. SPORTING CAVRIAGO
 184. SPORTING EMILIA POGGESE retrocessa da 1^ categoria FE
 185. SPORTING FIORENZUOLA
 186. SPORTING LAGARO 2015
 187. SUPERGA 63 DILETTANTISTICA
 188. TEAM CARIGNANO 2003
 189. TORRE PEDRERA
 190. TORTIANO CALCIO 1973
 191. TOZZONA PEDAGNA
 192. TRE MARTIRI 1949 S.M. retrocessa da 1^ categoria FC
 193. TRESIGALLO CALCIO A.S.D.
 194. TURRIS retrocessa da 1^ categoria PC
 195. UNI.CA. 2010
 196. UNITED ALBINEA
 197. UNITED CARPI
 198. VALGOTRA
 199. VECCHIAZZANO
 200. VEGGIA
 201. VIAEMILIA
 202. VIGOLZONE 1968
 203. VILLA D ORO CALCIO
 204. VILLA MINOZZO A.S.D.
 205. VILLA VERUCCHIO
 206. VILLAMARINA

- 207. VIRTUS CALERNO
- 208. VIRTUS CAMPOGALLIANO CAL.
- 209. VIRTUS CIBENO
- 210. VIRTUS MANDRIO
- 211. VITA 1907
- 212. X MARTIRI
- 213. XII MORELLI A.S.D.
- 214. ZIANO

retrocessa da 1^ categoria FE

RETROCESSE IN TERZA CATEGORIA

- 1. PERINO CALCIO
- 2. NIVIANO
- 3. PONTEGRREN CASTELVETRO
- 4. CORTE CALCIO
- 5. VARANESE
- 6. VIRTUS UP di Parma
- 7. CALCIO CAVRIAGO
- 8. SPORTING CLUB S.ILARIO
- 9. LIGONCHIO
- 10. RAMISETO CERVAREZZA
- 11. REGGIO CALCIO A.S.D.
- 12. LA MICCIA GAMMA DUE
- 13. UBERSETTO A.S.D.
- 14. YOUNG BOYS POL.COGNENTESE
- 15. JUNIOR FINALE
- 16. NOVESE
- 17. PH CALCIO
- 18. CASTEL D'AIANO
- 19. SPORTING CASTELGUELFO
- 20. MURRI CALCIO
- 21. AUDACE BAURA
- 22. SAN NICOLO'
- 23. GUARDA
- 24. MEZZANO PORTO RENO
- 25. STELLA ROSSA C.BORSETTI
- 26. VILLANOVA DI BAGNACALLO
- 27. ROCCHIGIANA
- 28. RONTA F.C. ARPAX
- 29. SARSINATE
- 30. VIRTUS OLIMPIA
- 31. BORGO MARINA
- 32. TRE ESSE SALUDECIO



DIVISIONE CALCIO A CINQUE



RIUNIONE DELLE SOCIETA'

In data **26.06.2018 ad ore 20.00** – sede Comitato regionale via A. De Gasperi n. 42
BOLOGNA - è convocata la riunione delle società di Calcio a Cinque.

O.D.G.

PROGRAMMAZIONE CAMPIONATI: SERIE C1 – C2 – UNDER 21 – UNDER 19 stagione sportiva 2018/19

OBBLIGATORIETA' ATTIVITA' GIOVANILE

VARIE ED EVENTUALI

7. TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

RIUNIONE DEL 18 GIUGNO 2018

Tribunale composto dai signori: TATTINI (Presidente), CESARI e DAL FIUME (Componenti) con l'assistenza della Sig.ra LAMBERTINI (Segretaria) e del Sig. CAVALLINI (A.I.A.)

DEFERIMENTI

46. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Tonino Govoni, Fabio Montosi e Federico Cristofori.

Con nota 16.05.2018 n. 11811/870 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Roberto Rinaldi**;
- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. Govoni Tonino, Presidente della Società ASD FC CASUMARO al tempo dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S. anche in relazione all' art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e art. 39 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al tesseramento del calciatore CRISTOFORI FEDERICO_ utilizzato, pur sapendolo in posizione non regolare, nel corso della gara ASD CASUMARO – ROSSELLINI MUTINA del 16.9.2017, valevole per il Campionato Juniores Regionale.

- Il Sig. Montosi Fabio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FC CASUMARO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 10, co.2 del C.G.S. e agli artt. 39 e 61 co.1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Società, in occasione della seguente gara: ASD CASUMARO – ROSSELLINI MUTINA del 16.9.2017, valevole per il Campionato Juniores Regionale, in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare, il giocatore CRISTOFORI FEDERICO, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza titolo.

- Il Sig. Cristofori Federico, giocatore della Società ASD FC CASUMARO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. e artt. 39 N.O.I.F. per aver disputato la gara: ASD CASUMARO – ROSSELLINI MUTINA del 16.9.2017, valevole per il Campionato Juniores Regionale, senza averne titolo in quanto non tesserato e senza essersi sottoposto ai controlli medici ai fini dell'idoneità sportiva e senza essersi dotato di copertura assicurativa.

Effettuate ritualmente le notifiche le parti deferite hanno inoltrato richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento il Sig. Tonino Govoni, in proprio e quale Presidente della società Casumaro, e il Sig. Fabio Montosi in qualità di Dirigente di detta società. In sede dibattimentale precisano entrambi che il mancato tesseramento del calciatore Federico Cristofori è dipeso da un disguido non voluto, che il suddetto calciatore era comunque provvisto di certificazione medico-sportiva attestante la sua idoneità alla pratica agonistica del calcio e tal proposito producono il relativo certificato medico in originale che viene acquisto agli atti. Rilevano inoltre che per la partecipazione irregolare del Cristofori alla gara oggetto del presente procedimento, il Giudice sportivo del CRER ha a suo tempo erogato i provvedimenti disciplinari della squalifica per una giornata ai danni dello stesso calciatore, della perdita della gara, dell'ammenda e della penalizzazione in classifica ai danni della società e dell'inibizione ai danni del Dirigente Accompagnatore Ufficiale Sig. Fabio Montosi. Si chiede pertanto che per il principio del *ne bis in idem* non si proceda a carico dei soggetti già sanzionati per il medesimo fatto.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, preso atto dei provvedimenti disciplinari che per il fatto oggetto del presente procedimento sono stati inflitti alle parti deferite, limita il capo d'imputazione al solo Presidente della Società Casumaro, Sig. Tonino Govoni, chiedendo che ne venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità per la violazione del principio di lealtà sportiva e che allo stesso sia applicata la sanzione disciplinare dell'inibizione per giorni 40.

Il Tribunale,

- letto il deferimento;
- ascoltate le argomentazioni del Rappresentante della Procura Federale e quelle difensive delle parti deferite;
- considerate le sanzioni sportive già disposte dal Giudice sportivo presso il CRER per la partecipazione del calciatore Federico Cristofori alla gara del 16 settembre 2017 valevole per il Campionato Juniores Regionali;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di prosciogliere da ogni ulteriore addebito sia il Sig. Fabio Montosi, quale Dirigente del Casumaro, sia il calciatore Federico Cristofori in quanto le suddette parti deferite hanno già ricevuto congrue sanzioni disciplinari per i fatti che hanno dato adito al presente deferimento.

Di inibire da ogni attività sportiva, legata alla conduzione della società ASD FC Casumaro, il Presidente Sig. Tonino Govoni per il periodo di 20 giorni.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

47. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Cesare Rigolli, Danilo Marchionni e del calciatore Milo Bonxhovi, costui in persona dell'esercente la potestà genitoriale, nonché della società AD Libertas San Corrado

Con nota 14.05.2018 n. 11723/933 pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale,

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 co.1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Roberto Rinaldi**;
- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:
 - Il Sig. Rigolli Cesare, Presidente della Società ASD LIBERTAS S. CORRADO al tempo dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis co. 1 e 10, co. 2 del C.G.S. anche in relazione all'art. 7, co. 1 dello Statuto Federale e art. 39 e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al tesseramento del giocatore MILO BONXHOVI e di non averlo fatto sottoporre a visita medica ai fini della idoneità sportiva, così da lasciarlo sprovvisto di copertura assicurativa, e per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione non regolare, nel corso della gara CAORSO – LIBERTAS S.CORRADO del 05.11.2017, valevole per il Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Piacenza.
 - Il Sig. Marchionni Danilo, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società LIBERTAS S. CORRADO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, co. 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 43 co.1 e 6, 61 co. 1 e 5, delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della stessa Società nel corso della gara: CAORSO – LIBERTAS S.CORRADO del 05.11.2017, valevole per il Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Piacenza, in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare, il giocatore MILO BONXHOVI sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza titolo e senza copertura assicurativa per non essere stato sottoposto a visita medica.

- Il Sig. Milo Bonxhovi, calciatore della Società ASD LIBERTAS S. CORRADO, perché risponda della violazione di cui all'art. 1bis, co. 1 e 5, in relazione all'art. 10, co. 2 del C.G.S. e artt. 39 e 43 co. 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara: CAORSO – LIBERTAS S.CORRADO del 05.11.2017, valevole per il Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Piacenza, nelle fila della Società Libertas San Corrado senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di copertura assicurativa.

- La Società' ASD LIBERTAS SAN CORRADO a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno fatto richiesta di audizione e sono presenti all'odierno dibattimento in persona del Presidente della società Libertas San Corrado il quale ammette l'impiego, peraltro in un'unica partita, del giovane calciatore Bonxhovi in posizione irregolare quanto al tesseramento, precisa che tale circostanza è dipesa da un disguido legato anche all'avvio del processo di dematerializzazione dei tesseramenti, ma fa rilevare che al momento della gara in parola, detto calciatore era in possesso della prescritta certificazione medica. Evidenzia poi la funzione di aggregazione e inclusione sociale che da tempo svolge la propria società nei confronti specialmente di giovani stranieri e anche in ragione di tale attività chiede che la sanzione pecuniaria nei confronti della propria compagine venga disposta nella misura minima di legge.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Presidente Sig. Cesare Rigolli giorni 75 d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Danilo Marchionni giorni 60 d'inibizione;
- a carico del calciatore Milo Bonxhovi 2 giornata di squalifica;
- a carico della società San Corrado Libertas un'ammenda di EUR 400,00 oltre a un punto di penalizzazione da scontare nella stagione 2017/2018 del Campionato Allievi Provinciali.

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale nei confronti dei soggetti deferiti e valutate le argomentazioni difensive dedotte da quest'ultimi;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere al Sig. Cesare Rigolli 20 giorni d'inibizione, al Sig. Danilo Marchionni 20 giorni d'inibizione, al calciatore Milo Bonxhovi una giornata di squalifica e carico della società ASD Libertas San Corrado EUR 150,00 d'ammenda.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

48. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Mauro Benvenuti, Giorgio Pistocchi, Amedeo Chiudioni e dei calciatori Kadri Baha e Ibrahim Toure, quest'ultimi in persona dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale, nonché della società A.S.D. Polisportiva Rumagna

Con nota 15.05.2018 n.940pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Roberto Rinaldi**;
- ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. Benvenuti Mauro, Presidente della Società ASD POL. RUMAGNA al tempo dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1, in relazione all'art. 10 comma 2 del C.G.S. anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e art. 39 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori KADRI Baha e IBRAHIM Touree successivamente utilizzati, pur sapendoli in posizione non regolare.

Il giocatore KADRI Baha nella gara RUMAGNA – MELDOLA del 14.10.2017; il giocatore IBRAHIM TOUREE nella gara RUMAGNA – AROUND SPORT del 22.10.2017, valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciali della Delegazione Forli-Cesena;

- Il Sig. Pistocchi Giorgio, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società POL RUMAGNA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 61 commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Società, in occasione della seguente gara: RUMAGNA – MELDOLA del 14.10.2017, valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali della Delegazione di Forli-Cesena, in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare, il giocatore KADRI Baha sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza titolo;

- Il Sig. Chiudioni Amedeo, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD POL RUMAGNA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 61 commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della Società, in occasione della seguente gara: RUMAGNA – AROUND SPORT del 22.10.2017 valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali della Delegazione di Forli-Cesena, in cui è stato utilizzato, in posizione non regolare, il giocatore IBRAHIM TOUREE, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza titolo;

- Kadri Baha, calciatore della Società ASD POL. RUMAGNA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara: RUMAGNA – MELDOLA del 14.10.2017, valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali della Delegazione di Forli-Cesena, nelle fila della SOCIETA' ASD POL. RUMAGNA senza averne titolo;

- Ibrahim Toure, calciatore della Società ASD POL. RUMAGNA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. e art. 39 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara: RUMAGNA – AROUND del 22.10.2017, valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali della Delegazione di Forli-Cesena, nelle fila della SOCIETA' ASD POL. RUMAGNA senza averne titolo;

- La SOCIETA' ASD POL. RUMAGNA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra citati appartenenti alla società al momento dei fatti e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata ai sensi dell'art. 1bis, comma 5 del C.G.S.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno chiesto di essere sentite, non hanno presentato memorie difensive e non sono presenti all'odierno dibattimento.

Il Rappresentante della Procura Federale dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Presidente Sig. Mauro Benvenuti giorni 45 d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Giorgio Pistocchi giorni 30 d'inibizione;
- a carico del Dirigente Sig. Amedeo Chiudoni giorni 30 d'inibizione
- a carico dei calciatori Kadri Baha e Ibrahim Touree 1 giornata di squalifica ciascuno;
- a carico della società Polisportiva Rumagna un'ammenda di EUR 300,00 oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Giovanissimi Provinciali della stagione sportiva 2017/2018.

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale nei confronti delle parti deferite e il fatto che da parte di queste ultime non sono prevenute argomentazioni difensive;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

D'infliggere al Sig. Mauro Benvenuti, Presidente, 30 giorni d'inibizione, ai dirigenti Sig.ri Giorgio Pistocchi e Amedeo Chiudoni 20 giorni d'inibizione per ciascuno, alla società Polisportiva Rumagna un'ammenda di EUR 200,00 mentre proscioglie i giovani calciatori Kadri Baha e Ibrahim Touree ritenendoli non imputabili stante la loro giovanissima età al momento dei fatti e la particolarità della fattispecie che li ha visti coinvolti.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

49. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor Piero Valentini e del calciatore Davit Beglaryan, costui in persona dell'esercente la potestà genitoriale.

Con nota 17.05.2018 n. 12021/871pfi 17-18, il Procuratore Federale Interregionale Facenti Funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale.

- visti gli artt. 32 comma 4 del C.G.S. e 39 delle N.O.I.F.;
- vista la proposta del Sostituto Procuratore **Dott. Roberto Rinaldi**;
- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- Il Sig. Sig. Valentini Piero, Presidente della Società ASD LOW PONTE al tempo dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1bis comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S. anche in relazione all' art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e art. 39 delle N.O.I.F. e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al tesseramento del giocatore BEGLARYAN Davit e per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara ATLETICO VISERBA – LOW PONTE del giorno 8.10.2017, valevole per il Campionato Categoria Giovanissimi Interprovinciale "fascia B", della Delegazione Provinciale di Rimini;

- Davit Beglaryan, giocatore della Società ASD LOW PONTE, per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all'art. 10, comma 2 del C.G.S. e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver disputato la gara: ATLETICO VISERBA – LOW PONTE del giorno 8.10.2017, valevole per il

Campionato Categoria Giovanissimi Interprovinciale "fascia B", della Delegazione Provinciale di Rimini, nelle fila della SOCIETA' senza averne titolo perché non tesserato.

Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite non hanno inoltrato richiesta di audizione, non hanno inviato memorie difensive e non sono presenti all'odierno dibattimento.

Il Rappresentante della Procura Federale, Dr. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a carico del Presidente Sig. Piero Valentini giorni 40 d'inibizione
- a carico del calciatore Davit Beglaryan una giornata di squalifica

Il Tribunale,

- letti i deferimenti riuniti per connessione;
- valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;
- considerate le sanzioni sportive richieste dalla Procura Federale e l'assenza di argomentazioni difensive delle parti deferite;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a

di infliggere al Sig. Piero Valentini 30 giorni d'inibizione.

Di prosciogliere il giovane calciatore Davit Beglaryan ritenendolo non imputabile stante la sua giovanissima età al momento dei fatti e la particolarità della fattispecie che lo ha visto coinvolto.

Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

8. ERRATA CORRIGE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

A modifica di quanto pubblicato sul C.U. Nr. 48 del 13/06/2018 si precisa che le 3 giornate di squalifica inflitte dal Tribunale Federale Territoriale al calciatore Ibrahim Jawara in merito al Deferimento disposto dal Sostituto Procuratore Federale Aggiunto, devono essere scontate nella competizione della Coppa Emilia Stagione Sportiva 2018/2019

9. ALLEGATI

C.U. 221/AA - C.U. 222/AA della F.I.G.C. pubblicati in data 15.06.2018 conclusione provvedimenti Procura Federale

C.U. 293 pubblicato in data 23.05.2018 che riporta il Comunicato n. 48 della F.I.G.C. inerente: deroga regola n. 3 del regolamento del gioco del calcio

C.U. 303 pubblicato in data 29.05.2018 che riporta il Comunicato n. 53 della F.I.G.C. inerente: modifica art. 72 delle (tenuta di giuoco dei calciatori)

C.U. 320 pubblicato in data 07.06.2018 che riporta il Comunicato n. 64 inerente: errata corrige al c.u. 58 del 1° giugno 2018 (pubblicato il 7 c.m. sul c.u. 47 del C.R.E.R.)

C.U. 333 pubblicato in data 14.06.2018 che riporta il Comunicato n. 69 della F.I.G.C. inerente: modifiche parte II – III – IV del regolamento del Settore Tecnico

CIRC.71 pubblicata in data 07.06.2018: revoca sospensione della Federazione Calcio del Guatemala

CIRC.72 pubblicata in data 11.06.2018 NUOVO MODELLO F 24 per il versamento della sanzione per remissione in bonis (mod. EAS e % per mille)

CIRC.74 pubblicata in data 18.06.2018 disciplina del contributo denominato SPORT BONUS

CIRC.75 pubblicata in data 20.06.2018: applicazione L. 12 del 20 Gennaio 2016 - IUS SOLI SPORTIVO

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Base – UEFA B la cui attuazione è affidata all'A.I.A.C. e che avrà luogo a MODENA dal 10/09/2018 al 07/12/2018

LOCANDINA inerente: laboratorio tecnico 1° Stage Internazionale allenatori di calcio

GUIDA SEMPLIFICATA ALLA DEMATERIALIZZAZIONE

Publicato in BOLOGNA ed affisso all'albo del C.R.E.R. il 20/06/2018.

**Il Presidente
(Paolo Braiati)**